

Le impugnazioni

di *Guerino Biasucci*

avvocato in Cassino, dottore di ricerca di diritto processuale civile

SOMMARIO: 1. Profili generali. 2. Il luogo di notifica delle impugnazioni. 3. Forma e contenuto dell'appello. 3.1 L'appello incidentale. 4. Dichiarazione di improcedibilità da parte dell'istruttore e l'estinzione. 5. L'inibitoria in sede di appello e la decisione. 6. Le novità per il giudizio di cassazione. 7. Modifica del termine per revocazione del nuovo art. 391 *quater* c.p.c.

1. Profili generali

Il c.d. decreto correttivo Cartabia, emanato dal recente d.lgs 31 ottobre 2024 n. 164, è intervenuto, sebbene in modo minimale, altresì sulla disciplina delle impugnazioni. Gli emendamenti previsti alla normativa riguardanti i procedimenti di gravame hanno per lo più interessato il coordinamento di alcune norme che, a seguito del d.lgs 10 ottobre 2022 n. 149, erano state riformate. Tali modifiche, come detto, sono limitate e funzionali ad eliminare alcune imprecisioni emerse a seguito della riforma 2022.

2. Il luogo di notifica delle impugnazioni

Il decreto correttivo ha emendato l'art. 330 c.p.c. e l'adeguato alle novità introdotte in tema di notifica telematica degli atti.

Infatti, già il d.lgs 10 ottobre 2022, n. 149, nel modificare gli artt. 137 c.p.c. ss. in tema di notificazione degli atti, aveva finalmente riorganizzato la normativa riguardante le notifiche telematiche che, per lungo tempo, era stata regolamentata dalle sole pronunce della Suprema corte. La riforma Cartabia si era, dunque, limitata a normare nel segno di quanto era stato deciso dalle pronunce di Cassazione¹. Oggi, l'art. 3, comma 4, lett. a) del d.lgs. 164 del 2024 ha inciso sul comma 1, art. 330 c.p.c. aggiungendo, ai casi in cui la parte abbia «*dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l'ha pronunciata*», anche i casi in cui questa abbia indicato un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o al domicilio digitale speciale². In queste ipotesi, l'impugnazione dovrà essere notificata personalmente alla parte negli indirizzi indicati.

In assenza di tale elezione o indicazione, la notifica dovrà avvenire presso il procuratore costituito, ex art. 170 c.p.c., ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o al domicilio digitale speciale indicato per il giudizio precedente oppure, in mancanza, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio.

Pertanto, la norma recepisce la possibilità che la parte elegga un proprio domicilio digitale nella fase di notifica o, in mancanza, obbliga il notificante dell'impugnazione a verificare che il destinatario non abbia un indirizzo di posta elettronica risultante da pubblici registri.

Anche il secondo comma del medesimo articolo è stato oggetto di riforma. La norma, oggi, ha chiarito la disciplina applicabile nell'ipotesi di notificazione dell'impugnazione agli eredi della parte deceduta dopo la notificazione della sentenza. L'articolo prevede la possibilità di notificare l'atto di gravame nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto dal defunto nell'atto di notificazione della sentenza, nel caso in cui questi sia venuto a mancare nel tempo intercorrente la notifica della sentenza e la notifica dell'atto d'impugnazione. In subordine, ove la parte non abbia dichiarato la residenza o eletto domicilio all'atto di notifica della sentenza, allora, la notificazione dovrà compiersi presso il procuratore costituito, nella residenza

¹ v. G. AMMASSARI, *Le notificazioni*, in questo *focus*.

² Ai sensi dell'art. 3 *bis*, comma 1 *bis*, Cod. Amministrazione Digitale.

dichiarata o nel domicilio eletto dal defunto per il precedente giudizio. Detta disposizione, dunque, è stata resa maggiormente analitica al fine di chiarire l'ipotesi di notificazione dell'impugnazione agli eredi della parte deceduta dopo la notificazione della sentenza e di escludere che la notifica dell'impugnazione possa essere effettuata collettivamente e impersonalmente agli eredi del defunto presso l'indirizzo di posta elettronica certificata o il domicilio digitale speciale di quest'ultimo³. La *ratio* della modifica risiede nella difficoltà, che potrebbe tradursi anche in impossibilità, o presunta tale, per gli eredi di accedere alla casella di posta elettronica certificata del defunto, donde la notifica presso tale casella renderebbe impossibile per gli stessi la conoscenza sostanziale del contenuto dell'atto notificato⁴.

Il decreto correttivo interviene anche sul terzo comma dell'art. 330 c.p.c. All'ultimo comma, che si configura quale clausola di chiusura della norma, viene aggiunto, alle possibilità che *la dichiarazione di residenza o elezione di domicilio non sia stata compiuta*, e al caso in cui *il provvedimento sia stato pronunciato da più di un anno*, che non siano presenti anche le (nuove) *indicazioni di cui al primo comma*. Nei suddetti casi, la notifica dovrà essere compiuta al soggetto notificato personalmente ai sensi dell'art. 137 c.p.c. ss.

3. Forma e contenuto dell'appello

Nel nuovo sistema delineato dapprima dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, e successivamente dal recente d.lgs. 31 ottobre 2024 n. 164, l'appello si avvicina sempre più al ricorso per cassazione. La riformulazione dell'art. 342 c.p.c. ha infatti assottigliato la differenza fra l'appello e il ricorso ex art. 360 c.p.c.⁵. Infatti, sebbene rimanga ferma la forma a critica libera dell'appello, già nel 2022, era stato previsto che nell'impugnazione proposta dovessero essere indicati in modo chiaro, sintetico e specifico, a pena di inammissibilità, *il capo della decisione di primo grado, le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata*.

In questo senso la specifica previsione di chiarezza, sinteticità e specificità dell'atto, introdotta in appello nella riforma del 2022, si poneva nel segno della ormai consolidata giurisprudenza che richiedeva per la redazione del ricorso in Cassazione proprio tali caratteristiche⁶. Tali requisiti erano talmente tanto permeati nel tessuto processuale che, nel 2022, si era introdotta, all'art. 121 c.p.c., una previsione generale dei requisiti anzidetti necessari per tutti gli atti processuali⁷. La riforma Cartabia aveva, dunque, modificato il regime dell'appello prevedendo che ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, dovesse individuare lo specifico capo della decisione impugnato. In quest'ottica, veniva ancor più accentuato l'effetto non devolutivo in senso pieno e automatico del mezzo di gravame, tendenza che risale già alla riforma dell'appello compiuta dal d.l. 22 giugno 2012 conv. l. 7 agosto 2012 n. 134 e alla giurisprudenza sviluppatasi nella seconda decade del 2000. Così come formulata, però, la disciplina dell'appello aveva destato perplessità applicative.

³ V. *Relazione illustrativa d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164*.

⁴ La questione si impenna nel più ampio problema della successione digitale sul quale v. *ex multis* M. ZICCARDI, *Beni digitali e pianificazione ereditaria*, Napoli, 2022; A. BUSANI, *La successione per causa di morte*, Milano, 2022, 1479; M. PALAZZO, *La successione nei rapporti digitali*, *Vita Notarile*, 2019, 3, 1309; G. RESTA, *La morte digitale*, in *Dir. Inf.*, 2014, 6, 891.

⁵ Sulle gravi perplessità inerenti all'assottigliamento della differenza fra il giudizio di appello e quello di legittimità v. D. DALFINO, *Forma e contenuto dell'appello*, in *Il processo civile riformato*, Roma, 2024, 415; ID, *L'appello garanzia di giustizia*, in questa *Rivista*, 2015, 4, 107.

⁶ V. *ex multis* Cass. Sez. un. 30 novembre 2019, n. 37552; v. anche *Protocollo d'intesa tra la Corte di Cassazione e il Consiglio Nazionale Forense in merito alle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia civile e tributaria* del 17 dicembre 2015

⁷ Criteri già presenti nel d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 3, comma 2; art. 2, comma 5, seconda parte, del Codice di giustizia sportiva CONI e art. 44 Codice giustizia sportiva FIGC.

In primis, la lettera della norma, così come proposta⁸, collegava l'assenza della chiarezza, sinteticità e specificità alla "sanzione" *lato sensu* dell'inammissibilità. Come stabilito dalla giurisprudenza intervenuta sul punto, però, il mancato adempimento degli obblighi di forma, in ordine ai requisiti di chiarezza e sinteticità, non comporta, chiaramente, l'invalidità dello stesso⁹; ma, al più, può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo¹⁰. Pertanto, il decreto correttivo ha fugato i dubbi dei primi interpreti della riforma c.d. Cartabia, i quali avevano visto nella locuzione «*L'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico [...]*» la possibilità di dichiarare inammissibile l'appello in assenza dei predetti requisiti. Nella formulazione odierna l'inosservanza dell'obbligo di redazione dell'atto in modo chiaro, sintetico e specifico, posizionati al secondo periodo del primo comma dell'art. 342 c.p.c., è slegata dalla possibile dichiarazione di inammissibilità dell'appello¹¹. Tale modifica ha riportato alla norma alla originaria formulazione compiuta dal Gruppo di lavoro della Commissione ministeriale 2016-2018¹².

Il decreto correttivo interviene, altresì, sugli elementi necessari a pena di inammissibilità. A differenza della precedente versione della norma, ora *l'individuazione del capo di sentenza* impugnato non viene più indicato come requisito di cui al n. 1 dell'articolo stesso, ma viene riportato nel corpo del primo comma. Tale emendamento eradica quella interpretazione della norma che ha concepito come doverosa la trascrizione fedele, nell'atto di appello, degli stralci delle sentenze di primo grado a pena d'inammissibilità¹³. Sennonché, in coerenza con le numerose pronunce della Suprema corte¹⁴, che hanno affermato che dovrebbero evitarsi «*gli eccessi di formalismo, segnatamente in punto di ammissibilità o ricevibilità dei ricorsi*», la norma lascia presupporre che l'individuazione del capo di sentenza impugnato abbia, dunque, una rilevanza solo ai fini dell'art. 329 c.p.c.¹⁵.

⁸ V. art. 342 c.p.c. ante riforma «*per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico*».

⁹ Fatte salve le ipotesi di inammissibilità nel caso in cui l'appello sia formulato in modo tale da dare adito a seri dubbi interpretativi circa l'effettiva portata dei motivi di impugnazione.

¹⁰ v. art. 46 disp. att. c.p.c. In giur. v. Cass., sez. un., 30 novembre 2021, n. 37552.

¹¹ «*L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'articolo 163 e deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico.*»

¹² V. I. PAGNI, *SSM: La riforma del processo civile: 7. La nuova disciplina del processo civile*, tenutosi il 25 febbraio 2023, Roma «*L'appello deve essere motivato in modo chiaro e sintetico e indicare specificamente a pena d'inammissibilità le censure alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado e la loro rilevanza le violazioni di legge denunciate*» nonché anche alle stesse intenzioni del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 il quale all'art. 1, comma 17, lett. d), non aveva previsto che la loro inosservanza potesse determinare alcuna invalidità, bensì che potesse soltanto essere valutata dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo. D. DALFINO, *op. cit.*, 110. V. altresì la *Relazione illustrativa al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149* il quale enunciava espressamente che la violazione dei canoni di chiarezza e sintetici non può mai portare a «*una indebita compressione dell'esercizio del diritto di azione del diritto di difesa delle parti*». Le deduzioni qui riportate possono essere applicate anche per la previsione di cui all'art. 424 c.p.c. riformato anch'esso nello stesso senso dell'art. 342 c.p.c.

¹³ Nel senso della doverosa trascrizione delle parti di sentenza impuginate v. Cass. 4 febbraio 2019, n. 3194. In senso contrario v. Cass. 30 maggio 2018, n. 13535. In ordine alla volontà della riforma stessa v. *Relazione illustrativa dello schema di decreto correttivo* testualmente nel quale viene affermato «*ciascun motivo di appello deve essere relativo ad uno specifico capo della sentenza (la cui individuazione non fa parte dell'illustrazione delle ragioni per cui si chiede la riforma della sentenza)*».

¹⁴ V. Cass. 19 marzo 2019, n. 7675; Cass. 30 maggio 2018, n. 13535; Cass. Sez. un. 5 aprile 2017, n. 8845; Cass. Sez. un. 16 novembre 2017, n. 27189.

¹⁵ In questo senso N. RASCIO, *Principio di acquisizione e onere della prova nel giudizio di appello*, *Riv. dir. proc.*, 2024, 655: «*I motivi specifici di impugnazione [...] (a differenza dei motivi di ricorso per cassazione) non costituiscono l'oggetto del giudizio, ma sono solo il mezzo tramite il quale si individuano la parte del rapporto sostanziale controverso in primo grado devoluta al giudice superiore*»

Vengono, invece, lasciati intatti gli ulteriori due elementi previsti a pena d'inammissibilità, ovverossia «*le specifiche censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado nel capo di sentenza impugnato*» e «*le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata*».

3.1. L'appello incidentale

Anche la disciplina dell'appello incidentale è stata rivisitata al fine di coordinarla sia con il processo civile telematico, che ha importato l'abolizione di tutte quelle disposizioni riguardanti i depositi cartacei, sia con la modifica del processo civile ordinario.

Infatti, a seguito del correttivo «*L'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, depositata nel termine previsto dall'articolo 347.*». La norma deve leggersi in coordinato con il richiamato art. 347 c.p.c., anch'esso riformato, il quale ora stabilisce che «*L'appellante si costituisce in giudizio secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale. Le altre parti si costituiscono in appello almeno venti giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione o di quella fissata ai sensi dell'articolo 349 bis, secondo le forme per i procedimenti davanti al tribunale*». La riforma trova radice nella differente fase introduttiva del giudizio di appello, la quale non corrisponde del tutto a quella del giudizio di primo grado davanti al tribunale, soprattutto in ordine ai differenti termini di costituzione dovuti alla presenza delle memorie integrative *ex art. 171 ter c.p.c.* Il correttivo sana il *vulnus* del riformato art. 347 c.p.c. riportando la fase di costituzione come disciplinata nella normativa precedente alla riforma Cartabia.

Nella vigenza della norma successiva alla riforma 2022, non era chiaro il termine per la costituzione del convenuto non appellante incidentale. Infatti, nel silenzio della norma si era ritenuto non si potessero applicare, analogicamente, le disposizioni previste per il giudizio di primo grado, stante la già citata differenza nella fase introduttiva che aveva lasciato il dubbio su «*quale fosse il termine di costituzione dell'appellato e se questo coincidesse o meno con il termine per la proposizione dell'appello incidentale*»¹⁶.

Si era dunque desunto¹⁷, come il correttivo ha poi confermato, che il convenuto dovesse comunque costituirsi venti giorni prima; sebbene, ancor oggi, nel caso in cui si costituisca successivamente, non incorrerebbe in alcuna sanzione. Potrebbe però ritenersi che la riproposizione delle domande rimaste assorbite in primo grado, così come l'eccezione d'incompetenza o le eccezioni in senso stretto, debbano proporsi tempestivamente, ovvero nel termine stabilito dall'art. 347 c.p.c.¹⁸.

4. Dichiarazione di improcedibilità da parte dell'istruttore e l'estinzione

Successivamente alla riforma del 2022, il giudizio d'appello perde la sua "collegialità pura" facendo rivivere il consigliere istruttore abolito dall'art. 55, l. 26 novembre 1990, n. 353. Questa figura non solo rivive nella nuova formazione del giudizio d'appello, ma trova anche altri poteri rispetto a quelli che aveva nel passato¹⁹.

Agli specifici fini del presente lavoro, pare necessario segnalare che il decreto correttivo 2024 ha riformato il comma 3, dell'art. 348 c.p.c., sostituendo la parola «*collegio*» con «*giudice*».²⁰ Questo emendamento ha chiarito agli interpreti, i quali avevano già ipotizzato la possibilità di

¹⁶ V. *Relazione illustrativa dello schema di decreto correttivo*.

¹⁷ G.B. DELUCA, *Il giudizio di appello*, in *Gli speciali del foro italiano*, 2022, 4, 198;

¹⁸ Così come statuito dalla giurisprudenza precedente la riforma Cartabia v. *ex multis* Cass. sez. un. 12 maggio 2017, n. 11799.

¹⁹ v. § 5. *La pronuncia di estinzione*; D. DALFINO, *op. cit.*, 426.

²⁰ Sul punto v. G. SCARSELLI, *L'appello civile dopo la riforma c.d. Cartabia*, in *Judicium*, 22 ottobre 2022; L. PASSANANTE, *Le impugnazioni civili dopo il d.lgs 10 ottobre 2022, n. 149*, in questa *Rivista*, 2023, 1;

ricondurre a sistema il refuso in via interpretativa²¹, che anche l'istruttore, ove nominato ex art. 349 *bis* c.p.c., abbia il potere di dichiarare l'improcedibilità dell'impugnazione; ciò senza il necessario affaticamento burocratico di rimettere gli atti al collegio, attività che, invece, dalla interpretazione letterale della precedente formulazione non era chiara. Anche l'art. 3, comma 4, lett. f) del decreto correttivo 2024 mira a fugare i dubbi interpretativi sorti in ordine ai poteri del giudice istruttore nominato ex art. 349 *bis* c.p.c. Nello specifico, con l'aggiunta dei commi 5 e 6 all'art. 350 c.p.c., si superano le difficoltà esegetiche sorte, poiché la norma stabilisce in modo precipuo che «*L'estinzione del processo è dichiarata nei modi e nelle forme previste dall'articolo 348, terzo comma*», ovverosia con ordinanza reclamabile ex art. 178, comma 3, 4 e 5, c.p.c. nel caso in cui sia nominato il giudice istruttore e l'evento si sia verificato davanti a lui, con sentenza nel caso in cui provveda il collegio.

La riforma, inoltre, precisa – *rectius* aggiunge – che l'istruttore, ove nominato, può pronunciare, oltre ai provvedimenti in cui è espressamente prevista la sua competenza (v. ad es. gli articoli 348, 350, 350-*bis*, 351, 352 c.p.c.), altresì, i provvedimenti di cui agli artt. 309 (*Mancata comparizione all'udienza*) e 355 (*Provvedimenti sulla querela di falso*) c.p.c. i quali, nella precedente formulazione, nel silenzio della norma, erano demandati alla pronuncia del collegio.

5. L'inibitoria in sede di appello e la decisione

Così come per il precedente articolo, il d.lgs. 31 ottobre 2024 n. 164, all'art. 3, comma 4, lett. g), esalta la figura del giudice istruttore attribuendogli ulteriori poteri nell'ambito dell'impugnazione.

Nello specifico la riforma ambisce a chiarire i dubbi, sorti all'esito della novella del 2022, in relazione alla modalità di presentazione dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutivo o dell'esecuzione della decisione di primo grado.

L'intervento operato sul comma 3 dell'art. 351 c.p.c. chiarisce che: nel caso in cui sia competente la Corte d'appello e sia richiesta l'inibitoria da una delle parti, il presidente, con decreto, convoca le parti in camera di consiglio davanti al collegio o, se nominato ex art. 349 *bis* c.p.c., davanti al giudice istruttore. Pertanto, l'istruttore avrà il potere di udire le parti in ordine alle istanze sospensive che siano state proposte, senza la necessaria partecipazione del collegio²². Nel caso in cui competente sia, invece, il Tribunale, il giudice convocherà le parti dinanzi a sé. All'esito della camera di consiglio, nel primo caso, o dell'udienza, nel secondo, verrà emessa ordinanza non impugnabile sull'istanza proposta.

Esaurita l'attività prevista negli artt. 350 e 351 c.p.c., il giudice, quando non ritiene di procedere ai sensi dell'art. 350 *bis* c.p.c., fissa davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione e assegna alle parti, salvo che queste non vi rinuncino, i termini perentori. Il decreto correttivo interviene a modificare l'alinea dell'art. 352 c.p.c., sostituendo le parole «*l'istruttore*» con «*il giudice*».

Questa modifica, sebbene minimale, consente al Presidente, che abbia fissato l'udienza davanti al collegio, e che non abbia nominato l'istruttore e di assegnare alle parti i termini previsti dall'art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni, le comparse conclusionali e le memorie di repliche, anziché procedere alla sola discussione orale.

²¹ G.B. DELUCA, *Il giudizio di appello*, in *Gli speciali del foro italiano*, 2022, 4, 202.

²² Tale meccanismo, insieme a quello previsto dall'art. 281 *terdecies* c.p.c. costituisce un cortocircuito interpretativo nel processo civile. Pare anomalo che la discussione delle istanze inibitorie, o delle conclusioni nel caso di cui all'art. 281 *terdecies*, venga compiuta di fronte un giudice non competente a decidere della questione, sebbene nel caso del processo semplificato la norma esplicitamente afferma che l'istruttore «*si riserva di riferire al collegio*» a differenza dell'art. 351 c.p.c. nel quale tale enunciazione rimane implicita.

6. Le novità per il giudizio di cassazione

Un'altra modifica si segnala con riferimento al comma 4 dell'art. 371 c.p.c., già emendato dal d.lgs. 149/2022; l'obiettivo del legislatore del correttivo è di correggere un difetto di coordinamento. Per il deposito del controricorso con cui la parte intendeva resistere al ricorso incidentale, nella versione rinveniente dalla modifica di cui al d.lgs. 149/2022, il comma 4 dell'art. 371 c.p.c. rinviava al precedente art. 370 c.p.c., che prevede, tuttora, un termine di quaranta giorni «*dalla notifica del ricorso*».

Tuttavia, dato il cambiamento nella modalità di presentazione del controricorso, il quale non è più notificato alla parte ricorrente, bensì depositato nel fascicolo telematico, la disposizione che collegava il termine iniziale alla «*notifica del ricorso*» risultava essere priva di significato.

Pertanto, rimaneva oscuro il termine a partire dal quale computare la decorrenza per il deposito del controricorso avverso il ricorso incidentale. Mediante il riferimento esplicito a «*quaranta giorni dal deposito dell'atto di cui al primo e al secondo comma*» si fugano i dubbi nati dal difetto di coordinamento.

Le modifiche alle disposizioni di cui agli artt. 371-bis, 373, 384 e 399 c.p.c. possono essere trattate congiuntamente stante la medesima *ratio* dell'intervento. Con il decreto correttivo si interviene su tali norme al fine di espungere tutti i riferimenti a depositi «*in cancelleria*» o a provvedimenti stesi «*in calce*», i quali, alla luce della piena integrazione del processo civile telematico, anche al giudizio di Cassazione, erano ormai implicitamente abrogati.

In riferimento all'art. 380 bis c.p.c., ovverossia in ordine al procedimento per la decisione in camera di consiglio sull'inammissibilità o sulla manifesta fondatezza o infondatezza del ricorso in Cassazione, il decreto correttivo interviene sul discusso comma 2.

Nel merito, la modifica ha ad oggetto la soppressione delle parole «*munito di una nuova procura speciale*». In tal modo, si elimina la necessità, che molti dubbi aveva destato nella dottrina²³, per il difensore che richiede alla Corte di cassazione la decisione del ricorso successivamente alla proposta di definizione del giudizio per inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza del ricorso, di munirsi di nuova procura speciale²⁴.

7. Modifica del termine per revocazione del nuovo art. 391 quater c.p.c.

L'art. 3, comma 4, lett. p) del decreto correttivo interviene sulla decorrenza del termine utile ad impugnare un provvedimento per revocazione, a seguito della accertata contrarietà della decisione alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Il decreto, più correttamente,

²³ Pressoché unanime la voce di dissenso sulla riforma v. *ex multis* C. BESSO, *Riforma Cartabia: il nuovo processo civile (I parte) – le modifiche al giudizio di cassazione*, in *Giur. it.*, 2023, 474; B. CAPPONI, *La procura speciale, delizia e croce (a proposito della SS.UU., 10 aprile 2024, n. 9611)*; ID., *Il giudice monocratico in Cassazione*, *Foro it.*, 2023, V, 23; ID., *L'art. 380 bis c.p.c. sotto la lente delle sezioni unite*, *Judicium*, 3 ottobre 2023; F.S. DAMIANI, *Decisione accelerata, deflazione e fair play nel giudizio di legittimità*, in *Foro it.*, 2024, I, 1832; ID., *La riforma del giudizio di cassazione*, in *La riforma del processo civile. L. 26 novembre 2021 n. 206 e d.leg. 10 ottobre 2022, n. 149, cit.*, 301; A. GRAZIOSI, *Le nuove norme sul giudizio di cassazione e sulla revocazione*, *Riv. dir. proc.*, 2023, 681; R. TISCINI, *Procedimento in Cassazione per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati e terzietà del giudicante. La questione alle sezioni unite*, id., 2 ottobre 2023; R. VACCARELLA, *Note sull'art. 380 bis c.p.c.*, *Judicium*, 3 ottobre 2023. In ordine alle conseguenze della mancata allegazione della procura speciale, richiesta dalla precedente formulazione dell'art. 380 bis c.p.c., si segnala Cass. 15 novembre 2023, n. 31839; in merito alle caratteristiche della procura v. Cass. 15 maggio 2024, n. 13555 e Cass. 27 marzo 2024, n. 8334.

²⁴ V. *Relazione illustrativa d.lgs 31 ottobre 2024 n. 164* nel quale viene testualmente riportato che «*repependo l'osservazione n. 14 formulata dalla Commissione II della Camera dei Deputati, interviene sull'articolo 380-bis, al fine di eliminare la necessità, per il difensore che richiede alla Corte di cassazione la decisione del ricorso nel caso di proposta di definizione del giudizio per inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza del ricorso, di munirsi di nuova procura speciale, al fine di non aggravare la parte e il suo difensore*».

modifica la previsione del termine previsto per l'impugnazione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo disponendo che il termine decorra «*dalla pubblicazione della sentenza definitiva della Corte europea*» e non più «*dalla comunicazione o, in mancanza, dalla pubblicazione della sentenza della Corte europea*», essendo il carattere della definitività fondamentale per l'impugnazione *de quo*.